

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

TESTO UNIFICATO P.D.L. BORTONE-CASSANO "MODIFICA L.R. 57/81. INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELL'ACQUACOLTURA" E P.D.L. BELLOMO
VENTURA ED ALTRI "LEGGE REGIONALE 4/12/1981, N. 57, CONCERNENTE INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELL'ACQUACOLTURA. NORME DEROGATORIE".

RELATORE: ANTONIO VENTURA

DECISIONE N. 86, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A UNANIMITA'
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 5/2/1982

III COMMISSIONE
DECISIONE N.86 DEL 5/2/1982

1. La III Commissione ha esaminato in forma abbinata nella seduta del 5/2/82 le p.d.l. Bortone-Cassano "Modifica alla l.r.57/81. Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura" e Bellomo-Ventura ed altri "Legge regionale 4/12/1981 n.57 concernente 'Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura. Norme derogatorie" as segnate rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio il 21/1/82 e il 25/1/82.

2. Dopo ampia discussione la III Commissione ha deciso, ad unanimità di voti dei Commissari presenti, di esprimere parere favorevole e di proporre al l'approvazione del Consiglio il testo unificato di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata assunta con il voto favorevole dei commissari: Bellomo, Di Giuseppe, Dell'Aquila, Martellotta.

Relatore: Antonio Ventura

Amy

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

La legge regionale 4/12/1981 n.57 ha avuto un "iter" molto travagliato, tanto che fra approvazione da parte del Consiglio regionale, rinvio del Governo, successiva riapprovazione e sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, essa è entrata in vigore soltanto l'11/12/1981.

In tali condizioni non è possibile rispettare il termine procedurale previsto dall'art.6 della legge (e cioè 31 dicembre 1981) per la presentazione delle domande concernenti la richiesta degli incentivi. Per cui si rende necessario approvare una norma derogatoria limitatamente all'anno 1982, al fine di rendere possibile l'attivazione dei finanziamenti quanto prima.

La III Commissione, dopo ampia discussione, ha deciso di unificare in un'unica p.d.l. le due proposte assegnate su questa questione e presentate a firma dei consiglieri Bortone-Cassano ed altri e dei consiglieri Bellomo-Ventura e altri.

Sul testo unificato la III Commissione ha espresso parere favorevole ad una nimità di voti dei commissari presenti.

(Antonio Ventura)

Consiglio Regionale della Puglia

Commissioni Consiglieri Permanenti

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne Caccia "Legge regionale 4/12/1981 n.57. Interventi per
la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura. Norme derogatorie"

Articolo Unico

In deroga a quanto disposto nel primo comma dell'art.6 della legge regionale 4/12/1981 n.57, limitatamente all'anno 1982:

- la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza dei bilanci regionali per gli anni 1981 e 1982 deve essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

- i successivi termini procedurali previsti dall'art.6 decorreranno a partire dalla data di cui al precedente trattino.

Resta fermo, in ogni caso, il termine perentorio del 31 dicembre 1982 per la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza del bilancio regionale per l'anno 1983.

AWM